



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2020



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Sommario

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento	3
Articolo 2 – Compensazione e accollo	3
Articolo 3 – Ravvedimento operoso	3
Articolo 4 - L'autotutela	4
Articolo 5 - Accertamento con adesione	4
Articolo 6 – Riscossione coattiva	6
Articolo 7 – Inesigibilità	6
Articolo 8 - Rateizzazioni	7
Articolo 9 – Differimento dei termini di versamento	8
Articolo 10 - Accertamento di crediti di modesta entità	8
Articolo 11 - Interessi	9
Articolo 12 – Sanzioni	9
Articolo 13 - Garante del contribuente	9
Articolo 14 - Norme finali	9



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 e disciplina le varie attività ai fini delle entrate tributarie intendendo imposte, tasse, diritti o aventi comunque natura tributaria, e entrate di natura patrimoniale intendendo canoni e proventi per l'uso o il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti di sua spettanza nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente".
3. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Articolo 2 – Compensazione e accollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni di imposta, su richiesta o consenso del contribuente stesso. La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto e per crediti e debiti aventi la stessa natura.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 3 – Ravvedimento operoso

1. E' previsto per le entrate di natura tributaria, , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 l'istituto del ravvedimento operoso, con applicazione della sanzione ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 4 - L'autotutela

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revisione totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, o alla revoca ove rilevi la necessità di un riesame. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompere i termini per proporre ricorso.
2. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile ovvero alla difesa della pretesa tributaria, quando si sia formato in materia un indirizzo giurisdizionale consolidato in modo contrario alla pretesa del Comune e per palese illegittimità dell'atto, .
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca, debitamente motivato, è comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, valore della lite, costo della difesa, costo della soccombenza e costo derivante da conseguenti carichi di lavoro. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 5 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto di trasparenza e collaborazione, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione quale elemento deflattivo del contenzioso.
2. Il procedimento di definizione può essere attivato :
 - a) a cura del Funzionario Responsabile, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con invito a comparire, con l'indicazione del giorno e del luogo della comparizione;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento
3. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire indicando l'ora, la



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

data e il luogo della comparizione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste il carattere di obbligatorietà di cui all'art 5 ter del D.Lgs. 218/97.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
9. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali. In particolare per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili. Non sono oggetto di accertamento con adesione gli atti definitivi, gli atti impugnati davanti alle Commissioni Tributarie.
10. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
11. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo.
12. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento.
13. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati
14. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento, entro il termine di legge di 20 giorni, della intera somma o, se concordato, della prima rata. La definizione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Entro i successivi 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. In tale circostanza è rilasciato l'atto di accertamento con adesione. In mancanza del pagamento nel termini indicato, il Comune provvederà nei modi ordinari



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione. L'avvenuta definizione non esclude per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di definizione di accertamenti parziali o di nuova materia imponibile sconosciuta alla data della definizione.

Articolo 6 – Riscossione coattiva

1. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e applicando le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 815 della L. 160/2019 o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.

2. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate può essere assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

3. L'attivazione delle procedure esecutive e cautelari è preceduta dall'invio di un accertamento patrimoniale o di un accertamento tributario, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R o tramite messo comunale.

4. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori a 30,00 euro intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal debitore, compresi interessi, eventuali maggiorazioni e le spese di notifica. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di 30 euro.

Articolo 7 – Inesigibilità

1. Il provvedimento di inesigibilità è emesso una volta eseguiti i seguenti controlli:

- a) Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
- b) Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
- c) Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo
- d) Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
- e) Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
- f) Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 8 - Rateizzazioni

1. Il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, il pagamento del tributo dell'anno in corso, in rate mensili di importo non inferiore a 100,00 euro, fino ad un massimo complessivo di dodici rate per ogni singola annualità di imposta. La rateizzazione può riguardare anche una singola rata. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi pari al saggio legale.

2. Il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792 della Legge 160/2019, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, delle somme risultanti da avvisi di accertamento, da solleciti di pagamento o ingiunzioni fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi pari al saggio legale.

3. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte, se previste, se la richiesta di dilazione e il versamento della prima rata, avvengono entro il termine di proposizione del ricorso o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative. Le rate successive alla prima, saranno versate entro il termine stabilito nell'atto che concede la rateizzazione. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.

4. E' sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi da rateizzare fino a euro 2.000,00 per le persone fisiche imprenditori individuali e fino a 20.000,00 per le persone giuridiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, è richiesta la presentazione dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali e per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante negli ultimi bilanci approvati con un risultato economico tra zero e diecimila euro.

5. L' Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 ;

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 fino a 12 rate
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 rate fino a 24 rate
- e) da euro 6.000,01 e oltre da 25 a 36 rate

6. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito al comma 5 e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

7. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

8. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,01, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso di decadenza del beneficio non è ammessa ulteriore dilazione.

11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. In questo caso occorre presentare idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto peggioramento della situazione economica.

12 Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo

Articolo 9 – Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o in casi eccezionali di necessità ed urgenza individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 10 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 20,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 20,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di 20 euro.

Articolo 11 - Interessi

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
2. Per le entrate di natura patrimoniale gli interessi si applicano a decorrere dalla data di notifica della prima intimazione di pagamento nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 Codice civile vigente anno per anno.
3. Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile approvato annualmente con decreto Ministeriale

Articolo 12 – Sanzioni

1. Alle violazioni contestate a seguito della notifica degli avvisi di accertamento o dei solleciti di pagamento da parte del Comune si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi di imposta.

Articolo 13 - Garante del contribuente

1. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività *in materia tributaria* nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

Articolo 14 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2020
4. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.